



OGGETTO: Disciplinare di gara della RDO n. 2018298, per l'affidamento dei lavori di pavimentazione del corridoio di accesso all'area destinata a parcheggio, presso l'Ufficio delle Dogane di Bari. C.I.G.: 7584243B4E.

Responsabile d'Amministrazione: Direttore del Distretto di Bari
Teresa Annamaria Gentile

Funzionario istruttore: Roberto Bovino, tel 0809180143
e-mail: dis.bari.acquisti@adm.gov.it
(per chiarimenti circa la procedura d'affidamento e la stipula del contratto)

Responsabile Servizio Acquisti e Contratti: Luca Uggento, tel 0809180161
e-mail: dis.bari.acquisti@adm.gov.it
(per chiarimenti circa la procedura d'affidamento e la stipula del contratto, qualora il funzionario istruttore non risulti contattabile)

R.U.P.: Nicola Giovanni Fiore, tel. 0809180112
e-mail: dis.bari.sicurezza@adm.gov.it
(per chiarimenti afferenti l'esecuzione del contratto)

Direttore dei lavori: Rosario Notarpietro, tel. 0809180339
e-mail: dogane.bari@adm.gov.it
(per chiarimenti afferenti l'esecuzione del contratto)

Responsabile Ufficio Amministrazione: dott.ssa Antonella Linzalone, tel. 0809180146/133
e-mail: did.pugliamolisebasilicata.amministra@adm.gov.it
(per chiarimenti afferenti la fase di fatturazione e pagamento).

Art. 1 - PREMESSA E PROCEDURA DI GARA.

Per la realizzazione dei lavori indicati in oggetto, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata (di seguito "Amministrazione") intende avvalersi, come in effetti si avvale, della procedura telematica di acquisto sotto soglia, tramite confronto concorrenziale, di cui alla "Richiesta di Offerta" (R.D.O.) n. 2018298, nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.), ai sensi dell'art 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016.

Il presente disciplinare di gara (1_DISCIPLINARE_GARA) ed i suoi allegati, che ne costituiscono parte integrante ed essenziale, contengono norme integrative alla R.D.O., relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara nonché ulteriori informazioni afferenti l'appalto in questione.

Il contratto verrà concluso alle condizioni presenti nel presente documento e nei relativi allegati, che ne costituiscono parte integrante ed essenziale mentre, per quanto non previsto, si farà espresso riferimento alla documentazione del vigente Bando di abilitazione CONSIP – "Lavori di manutenzione - Opere Specializzate", inclusivo della categoria "OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi".

Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO.

Oggetto dell'appalto sono i lavori di cui all'oggetto, così come specificati negli allegati alla presente.

Art. 3 - IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO E BASE D'ASTA.

L'appalto è dato a misura. Il suo importo complessivo/base d'asta è pari ad € 13.696,65 (diconsi Euro tredicimilaseicentonovantasei/65) in regime di non imponibilità I.V.A. ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 633/1972, di cui € 12.909,76 per lavori e € 786,89 per costi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Nel formulare l'offerta, l'operatore economico partecipante dovrà tener conto che è suscettibile di ribasso d'asta solamente l'importo per lavori, pari ad € 12.909,76, mentre non è suscettibile di ribasso l'importo di € 786,89 per i costi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

L'Appaltatore non avrà diritto a pagamenti in acconto e l'ammontare dei lavori sarà corrisposta in un'unica soluzione.

Art. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.

La partecipazione alla gara è aperta a n. 30 operatori economici, selezionati tramite sorteggio tra tutti quelli aderenti, sul ME.P.A., al bando "Lavori di manutenzione - Opere Specializzate", per la categoria "**OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi**" (riguardante la "**fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili.**") ricomprendenti la città Bari nel proprio ambito territoriale di affari ed aventi sede legale in Bari e nella provincia di Barletta-Andria-Trani (B.A.T.). nonché in possesso dei seguenti requisiti:

- **requisiti di ordine generale** di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; Tali requisiti, essendo di carattere soggettivo, non sono suscettibili di avvalimento;
- **requisiti di idoneità professionale** di cui all'art. 83, comma 1, lett. a), del D.lgs. 50/2016, per la cui sussistenza è sufficiente, come sancito dal comma 3 del medesimo articolo, l'iscrizione nel registro camerale o professionale di riferimento. Tali requisiti, essendo di carattere soggettivo, non sono suscettibili di avvalimento.

Ai soggetti riuniti o consorziati, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 5 - DOCUMENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI OFFERTA (RDO).

A corredo della R.D.O. n. 2018298 viene posto dalla Stazione appaltante, oltre al presente documento (1_DISCIPLINARE_GARA), anche:

2_Computo_Metrico_pavimento_accesso_park_UD_BA;

3_Computo_Metrico_costi_sicurezza_pavimento_accesso_park_UD_BA;

4_Elenco_prezzi_pavimento_accesso_park_UD_BA;

5_Elenco_prezzi_sicurezza_pavimento_accesso_park_UD_BA;

6_Planimetria_pavimento_accesso_park_UD_BA;

7_Relazione_tecnico_descrittiva_pavimento_accesso_park_UD_BA;

8_Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.);

9_AUTOCERTIFICAZIONE_DATI, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. (all. D);

10_patto_integrità_agenzia_delle_dogane, predisposto ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012.

Si richiama l'attenzione, in particolare, sul Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) (all. 7), di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 che, come meglio evidenziato in seguito, dovrà essere sottoscritto digitalmente dall'Operatore economico interessato, che si impegna sin d'ora all'integrale osservanza, in caso di aggiudicazione, delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al relativo Testo Unico D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ed eventuali successive modifiche e integrazioni.

La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre redigere il Piano Sostitutivo della Sicurezza (PSS), conformemente a quanto indicato e prescritto nell'allegato XV al D.Lgs. m. 81/2008 e ss.mm.ii., attenendosi a quanto già previsto nel citato Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), aggiornandolo con le eventuali ed ulteriori osservazioni poste dai Datori di Lavoro degli Uffici interessati ai lavori.

Art. 6 – SOPRALLUOGO.

Il preventivo sopralluogo è obbligatorio e la mancata effettuazione dello stesso sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti dovranno concordare lo stesso con il Direttore dei lavori di cui all'oggetto

.All'atto del sopralluogo, il rappresentante della ditta sottoscriverà il verbale, a conferma dell'effettuato sopralluogo, congiuntamente al Direttore dei lavori. Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un soggetto diverso munito di apposita delega.

Copia del citato verbale dovrà essere prodotta dalla Ditta a corredo della propria offerta, come verrà meglio nel successivo articolo 7.

Art. 7 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E COSTO DEL PERSONALE.

Gli operatori economici titolari dei requisiti di partecipazione (*vd. Supra*), dovranno presentare la propria migliore offerta economica per la fornitura di quanto in oggetto entro i termini indicati nella RDO a sistema.

Le offerte e/o le eventuali comunicazioni dovranno essere trasmesse direttamente attraverso il sistema.

I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimenti sono indicati nel riepilogo della RDO a sistema.

Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate prima della scadenza dei predetti termini a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.).

Con la presentazione dell'offerta, l'operatore economico interessato dichiara espressamente che l'importo offerto è congruo e tiene conto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In merito a tanto, si fa presente che la Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al suo rilascio.

Nella RDO a sistema l'operatore economico partecipante dovrà inserire la seguente documentazione, nei modi appresso indicati:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
1_DISCIPLINARE_GARA, <u>sottoscritto digitalmente per accettazione;</u>
8_Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), <u>sottoscritto digitalmente per accettazione;</u>
9_AUTOCERTIFICAZIONE_DATI, <u>compilata in ogni sua parte e sottoscritta digitalmente;</u>
10_patto_integrità_agenzia_delle_dogane, <u>compilato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente;</u>
<u>Attestazione “garanzia provvisoria”</u>, rilasciata dal fideiussore (art. 93, comma 3, D.lgs. 50/2016) oppure dall'ente presso cui è stata costituita la cauzione (art. 93, comma 2, D.lgs. 50/2016), che provi l'avvenuta costituzione a beneficio della stazione appaltante della “garanzia provvisoria” di cui all'art. 93, comma 1, del D.lgs. 50/2016 (<i>vd. Infra</i>);
<u>Attestazione “garanzia definitiva”</u>, rilasciata dal fideiussore che provi l'assunzione dell'impegno alla prestazione futura della “garanzia definitiva” di cui all'art 93, comma 8, del D.lgs. 50/2016 (<i>vd. Infra</i>);
Eventuale <u>Autocertificazione sottoscritta digitalmente</u> dal legale rappresentante riguardante la titolarità, da parte dell'offerente, di una o più delle caratteristiche di cui all'art.

93, commi 7 e 8, e all'art. 103 comma 1, del D.lgs. 50/2017, ovvero, danti diritto a:

- le riduzioni degli importi delle garanzie “provvisoria” e “definitiva” prescritte dai commi 1 degli artt. 93 e 103 del D.lgs. 50/2017, rispettivamente (vd. *Infra*);
- l'esenzione dall'obbligatorietà del preliminare di fideiussione disposto dal comma 8 dell'art 93 del D.lgs. 50/2016;

Copia verbale di sopralluogo, come già sottoscritto dalla Ditta offerente o da un suo delegato ed il Direttore dei lavori;

“PassOE” - Pass dell'operatore economico: da generare sulla piattaforma AVCPass. Il pass indicato è necessario per consentire all'Amministrazione la verifica in ordine al possesso dei requisiti richiesti in gara mediante la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita da A.N.A.C. A tal fine, ciascun concorrente dovrà registrarsi al sistema AVCPass (attraverso il seguente link <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi>, alla voce “AVCPass Operatore economico”) seguendo le istruzioni *ivi* riportate, e successivamente individuando la procedura di interesse mediante l'indicazione del relativo CIG, che gli consenta di ottenere il PassOE che dovrà essere inserito nella busta contenente la **“documentazione amministrativa”**.

DOCUMENTAZIONE TECNICA

7_Relazione_tecnico_descrittiva_pavimento_accesso_park_UD_BA, sottoscritta digitalmente per accettazione;

DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

“Offerta economica generata dal sistema e firmata digitalmente.

Nel merito della documentazione amministrativa sopra elencata, si richiama l'art 93, commi 1, 6 e 8, del D.lgs 50/2016, in ordine all'obbligo di corredare l'offerta, a pena d'esclusione dalla procedura d'affidamento, con:

- una garanzia, c.d. “garanzia provvisoria”, d'importo equivalente all'1% del prezzo messo a base di gara (vd. supra) e della durata di almeno 180 gg. dalla presentazione dell'offerta, che copra la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'operatore economico offerente dichiarato aggiudicatario oppure all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.lgs. 159/2011;

- l'impegno da parte di un fideiussore, non necessariamente coincidente con quello di rilascio della garanzia provvisoria, a prestare la "garanzia definitiva". Tale impegno è richiesto anche se è intenzione dell'operatore economico offerente, in caso di aggiudicazione a proprio favore, preferire, tra le due opzioni possibili di modalità di "garanzia definitiva", la cauzione di cui all'art. 93, comma 2, del D.lgs. 50/2016 anziché la fideiussione.

Come disposto dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016, per la sottoscrizione del contratto e a pena di decadenza dell'affidamento, l'operatore economico affidatario dovrà costituire una garanzia, c.d. "garanzia definitiva", d'importo equivalente al 10% del prezzo messo a base di gara - che, in caso d'aggiudicazione con ribassi superiori al 10% ed al 20%, dovrà essere rispettivamente maggiorato dell'1% e del 2%, per ogni punto percentuale di sconto eccedenti i suddetti limiti - e con efficacia fino alla certificazione della regolare esecuzione dell'appalto (vd. infra), che copra i seguenti eventi e situazioni:

- danni da inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'esecutore;
- pagamento eccessivo all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale;
- maggiore spesa sostenuta dalla stazione appaltante per il completamento della prestazione affidata nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore;
- pagamento da parte della stazione appaltante di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi, e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto e comunque presenti nei luoghi d'espletamento della relativa prestazione;

Entrambe le suddette garanzie dovranno presentare una delle forme di cui ai commi 2 e 3 dell'art 93 del D.lgs 50/2016, essere conformi allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del D.lgs. 50/2016 nonché prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art 1957, secondo comma, del codice civile,
- l'operatività della medesima entro 15 gg., a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Restano, ovviamente, salve le riduzioni degli importi delle suddette garanzie nonché l'esenzione dall'obbligatorietà del preliminare di fideiussione, di cui all'art. 93, commi 7 e 8, e all'art. 103, comma 1, del D.lgs. 50/2016.

Agli artt. 93 e 103 del D.lgs 50/2016 si rimanda per gli aspetti relativi alle garanzie per la partecipazione alla procedura e per la corretta esecuzione del contratto e non richiamati nel presente disciplinare, tra queste quelle relative alle dinamiche e procedure di svincolo.

Art. 8 - SOCCORSO ISTRUTTORIO.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85 del D. Lgs. 50/2016, l'Amministrazione assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni (10 gg.), per la resa, integrazione o correzione delle dichiarazioni omesse, incomplete o scorrette, indicandone il contenuto ed i soggetti firmatari. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente verrà escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Si evidenzia inoltre che **la carenza o compilazione in maniera incompleta dell'offerta economica determina l'automatica esclusione dalla procedura di gara, senza possibilità di evocare l'istituto del soccorso istruttorio.**

Art. 9 - CALCOLO ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, in sede di gara, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della medesima, tramite il sorteggio di uno dei seguenti metodi:

- a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
- b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
- c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20%;
- d) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20%;
- e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi

percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4.

Al sorteggio provvederà il sistema telematico del Me.P.A..

In caso di ammissione di un numero di offerte pari o superiori a 10 si provvederà, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016, all'esclusione automatica delle offerte con percentuali di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia.

Art. 10 - AGGIUDICAZIONE.

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ex art. 95, comma 4, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, scelto sulla scorta delle seguenti ragioni:

- trattasi di lavori di valore inferiore a € 2.000.000 e affidati sulla base d'apposito progetto esecutivo;
- garantisce economia di spesa e miglior utilizzo delle risorse pubbliche.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Non saranno ammesse offerte in aumento o di importo pari alla base di gara. Non saranno ammesse offerte incomplete o parziali.

Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, l'Amministrazione procederà al sorteggio, in seduta pubblica.

L'Amministrazione procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, facendo comunque presente che le offerte pervenute non sono per essa vincolanti, così da riservarsi, in sede di autotutela, di modificare, sospendere o revocare la presente procedura di gara ovvero di non procedere all'aggiudicazione se nessuna delle offerte pervenute risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, conformemente alle disposizioni recate in tal senso dall'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 11 - CONCLUSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.

L'appalto pubblico con l'operatore economico aggiudicatario si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il documento generato dal Me.P.A., già firmato digitalmente dall'Amministrazione, verrà notificato all'appaltatore tramite la medesima piattaforma.

La sottoscrizione del contratto e dei relativi allegati da parte dell'aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi. Le spese contrattuali saranno a carico dell'aggiudicatario.

Art. 12 - TERMINI D'ESECUZIONE.

I lavori dovranno essere eseguiti entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna dei lavori (data del verbale di consegna).

All'Operatore economico appaltatore sarà consentito operare tutti i giorni della settimana, eccetto la domenica, dalle ore 08:00 alle ore 17:00.

Art. 13 – CONSEGNA DEI LAVORI E POLIZZA DI ASSICURAZIONE.

Funzionale alla esecuzione del contratto, sarà la consegna dei lavori, che il Direttore dei lavori effettuerà a favore dell'Operatore economico appaltatore entro quindici giorni naturali, consecutivi e successivi alla stipula del contratto e di cui verrà redatto, in contraddittorio, il relativo verbale.

L'Operatore economico appaltatore, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, nelle modalità e le forme di cui all'art. 103, comma 7, del D.lgs. 50/2016, dovrà consegnare alla stazione appaltante una polizza di assicurazione che tuteli la stazione appaltante:

- per un valore minimo equivalente all'importo di aggiudicazione dell'appalto, dai danni subiti a causa del danneggiamento e della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatasi nel corso dell'esecuzione dei lavori;
- per un valore minimo di € 500.000, dalla responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione di lavori.

La copertura assicurativa avrà decorrenza dalla consegna dei lavori e fine alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque trascorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 14 - COMPETENZE E ABILITAZIONI PERSONALE IMPIEGATO.

Il personale impiegato dall'operatore economico appaltatore dovrà essere titolare di tutte le competenze e, laddove previste, delle abilitazioni prescritte dalla legge per la realizzazione degli interventi edili di cui trattasi.

Art. 15 - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

Ultimati i lavori, l'Operatore economico appaltatore invierà la comunicazione di intervenuta ultimazione della prestazione al Direttore dei lavori. Quest'ultimo:

- effettuerà i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Operatore economico appaltatore;
- redigerà il certificato di ultimazione dei lavori, assegnando eventualmente un termine perentorio di massimo 10 giorni naturali e consecutivi per il completamento di lavorazioni marginali e di piccola entità, non incidenti sulla funzionalità e l'uso dell'opera;
- inoltrerà tale certificato al R.U.P. che ne rilascerà copia conforme alla controparte negoziale.

Qualora l'Operatore economico appaltatore non comunicasse l'ultimazione della prestazione, il Direttore dei lavori, in contraddittorio con la controparte negoziale, provvederà a redigere il **verbale di constatazione sullo stato dei lavori**, affinché l'Amministrazione avvii le opportune iniziative.

Art. 16 - ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO.

Il **contratto** di cui al precedente art. 11, il **processo verbale di consegna dei lavori**, il **certificato di ultimazione dei lavori** ed il **verbale di constatazione sullo stato dei lavori** di cui ai precedenti artt. 13 e 15, **devono essere assoggettati, dall'operatore economico affidatario, ad imposta di bollo, nella misura vigente di € 16,00 ogni 4 pagine di foglio A4, in modo virtuale nei modi di legge ovvero tramite apposizione della marca da bollo annullata e successiva trasmissione, a mezzo mail, all'indirizzo dis.bari.acquisti@adm.gov.it, di copia dei citati documenti.**

Art. 17 - CONTROLLI SULL'ESECUZIONE.

L'esecuzione si svolgerà sotto il controllo del Direttore dei lavori e del R.U.P., i quali, ognuno per il ruolo assegnato e di cui al D.Lgs. n. 50/2016, provvederanno a:

- verificare e vigilare sulla conformità delle prestazioni eseguite con quelle previste;
- certificare la regolare esecuzione del contratto, tramite la redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori nonché tramite la compilazione del modello Allegato A (vds. Istruzioni di servizio prot. 18807 RU del 3.08.2017 e successive modifiche e integrazioni) oppure, in caso di riscontro d'inadempienze, farne oggetto di comunicazione e contestazione alla controparte.

In caso di inadempimento dell'Operatore economico appaltatore, si applicano gli artt. 1453 e ss. c.c. nonché il comb. disp. artt. 108 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e 12 delle "Condizioni Generali di Contratto relative all'esecuzione di lavori di manutenzione" pertinenti al Bando di abilitazione CONSIP – "Lavori di manutenzione - Opere Specializzate", inclusivo della categoria "*OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi*".

Sempre in caso di inadempimento nell'esecuzione dei lavori da parte dell'Operatore economico appaltatore, il Direttore dei lavori provvede:

- a inoltrare, al R.U.P., una apposita comunicazione d'inadempimento e di stima dei lavori eseguiti regolarmente, con allegata l'afferente documentazione;
- alla contestazione d'inadempimento all'Operatore economico appaltatore, per iscritto e via p.e.c., nonché all'assegnazione allo stesso di un termine di presentazione di proprie eventuali controdeduzioni, da inviare al R.U.P., il quale non potrà essere inferiore a 15 giorni nei casi d'inadempimento grave o tale da compromettere la buona riuscita dei lavori.

Il R.U.P., di seguito, espleterà i propri accertamenti istruttori, valutando la comunicazione d'inadempimento nonché le eventuali e tempestive controdeduzioni dell'appaltatore. Qualora concordi con il Direttore dei lavori, provvede a:

- liquidare, irrogare e notificare all'Operatore economico appaltatore le penali previste, di cui al successivo art. 9;
- assegnare all'Operatore economico appaltatore un termine di recupero, non inferiore a 10 gg. salvo i casi di urgenza, entro cui rimuovere l'inadempimento, perfezionando il lavoro difettoso, incompleto o tardivo;
- riferire circa l'inadempimento al Responsabile d'Amministrazione, proponendo, eventualmente, la risoluzione del contratto.

Ricevuta la comunicazione da parte del R.U.P., il Responsabile d'Amministrazione, qualora rilevi che, effettivamente, l'inadempimento è da considerarsi grave, ovvero integri uno dei casi di applicazione della seguente clausola risolutiva espressa oppure consista in un negligente ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, con in più l'aggravante del mancato ossequio del termine di recupero assegnato dal R.U.P., provvede a dichiarare risolto il contratto, con atto scritto da notificare all'Operatore economico appaltatore a cura del R.U.P. che, altresì, dispone:

- che il Direttore dei lavori rediga, entro un termine di almeno 20 gg., lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchinari e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;
- che l'Operatore economico appaltatore, entro un termine congruo, provveda al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Amministrazione provvede d'ufficio, addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

In caso di risoluzione del contratto, l'Operatore economico appaltatore ha diritto al solo pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato:

- delle penali, da calcolarsi con le modalità di cui all'articolo che segue e da applicare in sede di conto finale;
- degli oneri aggiuntivi derivati dallo scioglimento del contratto, tra cui anche l'eventuale maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico i lavori, ove la Stazione Appaltante decida di non avvalersi dello strumento di cui all'art 110 c. 1 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50, ovvero dello scorrimento della graduatoria.

Art. 18 - CLAUSOLA PENALE.

In caso d'inadempimento, l'Operatore economico appaltatore dovrà pagare la penale che gli verrà irrogata dall'Amministrazione tramite l'organo di competenza (R.U.P.) il quale, come prescritto dall'art. 113-*bis* del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e poi ribadito dall'art. 10 delle

“Condizioni Generali di Contratto relative al Bando di abilitazione CONSIP “Lavori di manutenzione - Opere Specializzate”, inclusivo della categoria “OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi”, provvederà a calcolarla tenendo conto:

- della durata del ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali in cui si traduce lo specifico inadempimento (vd. art. 10, comma 4, delle suddette Condizioni Generali per cui “deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l’esecutore contraente esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prestazioni contenute nel contratto”);
- dell’ammontare netto contrattuale;
- dell’entità delle conseguenze legate al ritardo.

A tal fine, il R.U.P. determina un’aliquota compresa tra lo 0,3 e l’1 per mille (x‰), a seconda della gravità degli effetti dell’inadempimento, moltiplicandola per il numero dei giorni di durata del relativo ritardo (n) e l’importo del contratto al netto dell’IVA (\$), realizzando un’operazione riassumibile nella seguente funzione:

$$\text{Penale} = x\text{‰} * n * \$$$

Ad ogni modo ciascuna penale, come la somma delle distinte penali riferite ai differenti inadempimenti contrattuali riscontrati, non possono mai superare il limite massimo del 10% dell’ammontare netto del contratto.

In nessun caso, inoltre, l’applicazione della penale esclude la facoltà dell’Amministrazione di agire per ottenere il risarcimento del maggior danno subito, per il quale, ovviamente, non vale il suddetto limite massimo del 10% dell’importo netto contrattuale.

La richiesta e il pagamento delle penali determinate con le modalità di cui sopra, non esonera l’Operatore economico appaltatore dall’eseguire l’obbligazione di cui si è reso inadempiente, fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di risolvere il contratto ai sensi del presente articolo.

Art. 19 - CLAUSOLA PENALE PER INDEBITA SOSPENSIONE DEI LAVORI.

Ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, per ciascun evento di sospensione totale o parziale dei lavori per cause diverse da quelle di cui all’art. 107, commi 1,2 e 4, del Codice dei contratti pubblici, l’Amministrazione dovrà pagare la penale che le verrà irrogata dall’Operatore economico appaltatore e calcolata sulla base dei seguenti criteri:

- i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all’importo contrattuale l’utile d’impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura del 15 % e calcolando sul risultato la percentuale del 3%, tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione; in formula matematica (dove M.O. è

l'acronimo di "maggiori oneri", mentre €, rg e tg simboleggiano, rispettivamente l'importo contrattuale, la durata della sospensione espressa in giorni e la durata del contratto espressa anch'essa in giorni):

$$M.O. = \frac{\text{€} * 75\% * 3\% * rg}{tg}$$

- la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile d'impresa nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'art.2, comma 1, lettera e) del D.lgs. 231/2002, computati sulla percentuale del 10% rapportata alla durata dell'illegittima sospensione; in formula matematica (dove L.U. è l'acronimo di "lesione dell'utile", mentre €, rg e *i* simboleggiano, rispettivamente, l'importo contrattuale, la durata della sospensione espressa in giorni e gli interessi legali di mora):

$$L.U. = \frac{\text{€} * 10\% * i * rg}{360}$$

- il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori, la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Art. 20 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI.

Il corrispettivo di cui al presente contratto verrà liquidato dall'Amministrazione, nei termini previsti dalla normativa vigente, a seguito della positiva definizione delle procedure di verifica ed attestazione di regolare esecuzione di cui al precedente paragrafo ed agli artt. 101 e 102 del D.lgs. 50/2016. **La fattura dovrà essere:**

- **intestata a: "Agenzia della Dogane e dei Monopoli – via Mario Carucci n. 71, 00143 – Roma – C.F. 972108890584 - P. Iva 06409601009";**
- **inviata alla Direzione Interregionale per la Puglia il Molise e Basilicata, esclusivamente tramite il sistema di fatturazione elettronica**, secondo quanto previsto a seguito dell'entrata in vigore del D.M. n. 55 del 03.04.2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della Legge 24/12/2007, n. 244".

A tal fine, si comunica che il Codice Univoco di questa Direzione è il seguente: **FKRCDM**.

La fattura dovrà obbligatoriamente riportare il **C.I.G. di riferimento**.

L'operatore economico appaltatore potrà emettere la suddetta fattura elettronica solo dopo la positiva definizione delle procedure di verifica ed attestazione di regolare esecuzione di cui al precedente paragrafo e agli artt. 101 e 102 del D.lgs. 50/2016 e, pertanto, solo dopo aver

ricevuto una *e-mail* contenente i dati da inserire nella fattura stessa attraverso il Sistema di interscambio (SDI). In mancanza, la fattura eventualmente emessa potrà essere rifiutata.

L'operatore economico aggiudicatario prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione della fattura nonché il regolare invio della stessa costituiscono requisito indispensabile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Amministrazione.

Qualora siano contestate irregolarità, in relazione all'esecuzione del contratto e/o alla fattura, i termini di pagamento decorreranno dall'avvenuta regolarizzazione.

Si comunica altresì che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rientrando nell'ambito delle Agenzie Fiscali, è coinvolta nell'applicazione del c.d. meccanismo di *split payment* e che, pertanto, i pagamenti alle controparti contrattuali effettuati dalla stessa non saranno comprensivi di I.V.A..

In ogni caso, l'Ufficio Amministrazione della scrivente stazione appaltante valuterà gli ambiti di applicabilità/coordinamento tra la normativa sul *reverse charge* e quella dello *split payment*. A tale Ufficio potranno essere inoltre richiesti chiarimenti circa quanto oggetto della presente lettera U).

Art. 21 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI.

L'operatore economico aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla normativa in vigore (Legge n. 136/2010). Qualora non assolva ai suddetti obblighi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della legge 136/2010.

Art. 22 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

Le inadempienze agli obblighi contrattuali di cui di seguito, come per la gran parte tipizzate dagli artt. 12, 15 e 18 delle "Condizioni generali di contratto relative all'esecuzione di lavori di manutenzione" del Bando per Lavori di manutenzione - Opere Specializzate, saranno qualificate come gravi e conseguentemente contestate dal Responsabile dell'Amministrazione, ai sensi dell'art 1456 c.c..

Si qualificano come "gravi" le seguenti inadempienze:

- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto, senza giustificato motivo, nei termini stabiliti dal presente Disciplinare;
- manifesta incapacità nell'esecuzione dei lavori appaltati;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;

- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 (vd. *supra* paragrafo "TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI");
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile;
- violazione ad opera dell'operatore economico appaltatore degli obblighi di cui ai paragrafi successivi ("DIVIETO DI SUBAPPALTO, DI CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO" e "CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E PATTO DI INTEGRITÀ");
- reiterato accertamento (n. 3 verifiche) della inesatta esecuzione dei lavori, così come disciplinato nel paragrafo "CONTROLLI SULL'ESECUZIONE" (vd. *supra*).

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate oppure ai sensi dell'art. 1453 c.c., l'operatore economico appaltatore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'Amministrazione dovrà sostenere per la conclusione dei lavori.

Art. 23 - RECESSO UNILATERALE.

In caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, con preavviso motivato di almeno venti gg. solari, senza che da parte dell'operatore economico appaltatore possano essere vantate pretese in merito. Il recesso dovrà essere notificato all'operatore economico aggiudicatario tramite PEC. In caso di recesso si applica quanto previsto dall'art. 109 c. 2 del D.lgs. 50/2016.

Art. 24 - DIVIETO DI SUBAPPALTO, DI CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO.

Non è ammesso il subappalto. L'operatore economico appaltatore dovrà eseguire direttamente e in proprio la totalità dei lavori. Il presente contratto ed il credito che ne derivano non possono formare oggetto di cessione.

Art. 25 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E PATTO DI INTEGRITÀ.

L'operatore economico appaltatore è obbligato al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato col D.P.R. 16.04.2013, n. 62, nonché del patto di integrità previsto dall'art. 1, c. 17 della L. 6.11.2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"). In caso di violazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 26 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA.

I dipendenti dell'operatore economico appaltatore dovranno osservare il segreto su quanto appreso in occasione dell'esecuzione del contratto, pena l'applicazione delle sanzioni penali previste in caso di violazione (artt. 622 ss C.P.).

Art. 27 - FORO COMPETENTE.

Per ogni controversia inerente sia alla fase di gara sia a quella contrattuale sarà competente in via esclusiva il Foro di Bari.

Art. 28 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Ai sensi dell'art. 13 c. 1 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche (*Codice della privacy*), si fa presente che i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso l'Amministrazione per le finalità inerenti alla gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente ed all'instaurazione del rapporto contrattuale, che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per gli operatori economici interessati ai fini della partecipazione alla procedura di gara, a pena esclusione. Per l'operatore economico aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione.

Bari, 19 luglio 2018

Il Direttore del Distretto
dott.ssa Teresa Annamaria Gentile
firmato digitalmente